



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

---

REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO  
DEL SERVIZIO

TAXI



Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n.  
114 del 21.12.1999

## **CAPO I IL SERVIZIO TAXI**

### **Art. 1 Definizione del servizio**

Il servizio taxi così come definito dall'articolo 1 –comma 1- della Legge n. 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

### **Art. 2 Disciplina del servizio**

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

### **Art. 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione**

L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992, n. 21, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443;
- b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Nei casi in cui al comma 3, punti b. e c., è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 –comma 3- della Legge 15.1.1992, n. 21.

## **Art. 4** **Condizioni di esercizio**

In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a. il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.

La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 15.1.1992, n. 21.

Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari o dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

## **Art. 5** **Numero delle licenze**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 -comma 1- lettera a) della legge 15.1.1992, n. 21, il Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 15.4.1995, n. 20, stabilisce il numero delle licenze da rilasciare.

## **Art. 6** **Riconoscibilità e caratteristiche delle autovetture**

Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19.11.1992.

Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

- a. sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Lombardia sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;

- b. al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autodesiva di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "taxi" affiancata dal numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Lombardia e lo stemma del Comune entrambi di mm. 100 di base per 80 di altezza.

I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.

Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

### **Art. 7**

#### **Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi**

Le autovetture in servizio taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal dirigente competente alle seguenti condizioni:

- a. la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
- b. la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a. le generalità del locatore e quelle del locatario;
- b. il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c. il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d. il periodo di validità.

### **Art. 8**

#### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

Previa autorizzazione del Dirigente competente, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Dirigente competente in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

## **Art. 9 Operatività del servizio**

Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o sovracomunale eventualmente definita con accordi di programma tra gli Enti Locali interessati. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno delle aree succitate e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Milano servite da strade asfaltate.

## **CAPO II LA PROFESSIONE DI TASSISTA**

### **Art. 10 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista**

L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:

- idoneità morale;
- idoneità professionale.

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a. abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b. risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a. e b. il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale.

**Art. 11**  
**Accesso alla professione di tassista**

L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

**CAPO III**  
**LA LICENZA D'ESERCIZIO**

**Art. 12**  
**Concorso per l'assegnazione delle licenze**

Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**Art. 13**  
**Contenuti del bando**

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a. numero delle licenze da assegnare;
- b. requisiti richiesti per l'esercizio della professione;
- c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f. indicazione della data di chiusura del procedimento;
- g. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

## **Art. 14**

### **Titoli oggetto di valutazione**

Ai fini del rilascio delle licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, l'ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a. diploma di laurea: punti 4;
- b. diploma di maturità: punti 3;
- c. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 3 a semestre, fino ad un massimo di otto semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente applicato l'art. 8 -comma 4- della L. 21/92, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

## **Art. 15**

### **Assegnazione e rilascio della licenza**

Il Dirigente Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo dichiarando il vincitore del concorso.

Il rilascio del titolo, ad opera del dirigente competente, è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

A tale scopo, il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell'avvenuta assegnazione:

- a. certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- b. certificato comprovante l'iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio;
- c. iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, previsto dall'art. 121 del T.U.L.P.S.;
- d. certificato di cittadinanza per i cittadini dell'Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari, come da normativa per accesso al lavoro;
- e. autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998;
- f. dichiarazione dell'ASL attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;
- g. certificato comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

Entro 4 mesi dal rilascio della licenza dovrà essere iniziata l'attività e prodotta la seguente documentazione:

- a. Certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 443/85;
- b. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di cui sopra;
- c. carta di circolazione del veicolo;
- d. certificato di proprietà del veicolo;
- e. certificato assicurativo del veicolo.

### **Art. 16** **Validità della licenza e vidimazione annuale**

Il titolare deve presentare, presso l'Ufficio Attività Economiche, entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda di vidimazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento. La richiesta di vidimazione dovrà essere corredata della licenza.

La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

### **Art. 17** **Trasferibilità della licenza**

La licenza per atto tra vivi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel termine perentorio di 1 anno, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a. sia assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b. abbia compiuto sessant'anni di età;
- c. sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Qualora il trasferimento non si perfezionasse nell'arco dell'anno, la licenza è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento ovvero la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi, nel termine perentorio di due anni.



Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

Il dirigente autorizza, previa apposita domanda di voltura, il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al deposito presso l'Ufficio Attività Economiche di uno dei seguenti documenti:

- a. contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12.8.1993, n. 310;
- b. dichiarazione di successione.

Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

## **CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

### **Art. 18**

#### **Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine di due giorni dal suo inizio, al competente Ufficio Attività Economiche, e deve essere motivata da comprovata necessità.

### **Art. 19**

#### **Turni di servizio ed acquisizione della corsa**

I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a. nelle zone di sosta e carico definite con determinazione dirigenziale;
- b. mediante sistemi di chiamata via radio;
- c. al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

## **Art. 20**

### **Comportamento del tassista durante il servizio**

Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b. seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- h. consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
- j. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- k. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- l. tenere a bordo del mezzo la licenza d'esercizio e copia del presente Regolamento da esibire a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività, al tassista è vietato:

- a. fumare durante il trasporto del cliente;
- b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea;
- c. portare animali propri in vettura;
- d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## **Art. 21 Comportamento degli utenti**

Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a. fumare in vettura;
- b. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto;
- c. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.

## **Art. 22 Sostituzione e collaborazione alla guida**

I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b. per chiamata alle armi;
- c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 11.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 11.

## **Art. 23 Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 24**

### **Trasporto handicappati**

Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per far accomodare in vettura i soggetti portatori di handicap e per caricare gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

#### **Art. 25**

### **Tariffe**

Il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.

Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano, nel caso di ritorno a vuoto, si applica anche la tariffa su base chilometrica.

#### **Art. 26**

### **Tassametro**

Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato.

Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del precedente articolo e viene sigillato dalla Polizia Municipale previa presentazione alla stessa della documentazione relativa all'omologazione.

Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.

Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di apparecchiature luminose che segnalino automaticamente durante la notte gli scatti del tassametro, secondo le prescrizioni che verranno, in proposito, emanate dall'Amministrazione Comunale.

Il proprietario dell'autovettura ed il conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro.

I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro viene di nuovo sigillato.

### **Art. 27 Contachilometri**

I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione.

### **Art. 28 Responsabilità nell'esercizio del servizio**

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

### **Art. 29 Pubblicità sulle autovetture**

Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente competente.

**Art. 30  
Reclami**

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Comando Polizia Municipale, che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il n. di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

**CAPO V  
VIGILANZA SUL SERVIZIO**

**Art. 31  
Addetti alla vigilanza**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

**Art. 32  
Idoneità dei mezzi di servizio**

La Polizia Municipale, qualora ne ravvisi la necessità, dispone verifiche sull'idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio.

E' fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.

## **CAPO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 33 Sanzioni amministrative pecuniarie**

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

- a. violazione dell'art. 4 -comma 2- del presente Regolamento, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;
- b. violazione dell'art. 6 del presente Regolamento, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità e sulle caratteristiche delle autovetture;
- c. violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata la licenza alla locazione, così come previsto dall'art. 7;
- d. violazione agli obblighi di cui all'art. 8 del presente Regolamento, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- e. acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
- f. violazione dell'art. 11, sostanziata dalla mancanza a bordo del certificato di iscrizione al ruolo;
- g. violazione dell'art. 16, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale della licenza;
- h. mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 18 -comma 2- del presente Regolamento;
- i. violazione dell'art. 20 del presente Regolamento;
- j. esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'art. 29;
- k. mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 30, comma 2.

### **Art. 34 Rinuncia alla licenza**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare tempestiva comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Attività Economiche.

### **Art. 35** **Sospensione della licenza**

Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all'interessato, dichiara la sospensione della licenza per un periodo da uno a novanta giorni, tenuto conto della maggiore o minore gravità delle infrazioni e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a. violazioni delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione dell'art. 19 relativa al mancato rispetto dei turni di servizio ed alle modalità di acquisizione della corsa;
- d. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'art. 4 –comma 4- e art. 22 del presente Regolamento;
- e. violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap previste dall'art. 24 del presente Regolamento;
- f. violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
- g. violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività taxi;
- h. violazione all'obbligo di cui all'art. 9.

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 36** **Decadenza della licenza**

Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all'interessato, dichiara la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a. mancata attivazione del servizio nel termine previsto dagli articoli 18 –comma 1- e 15 –comma 4- del presente Regolamento;
- b. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, in ciascun anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare comprovati da idonea documentazione. Qualora, da accertamenti effettuati sul territorio dal Comando Polizia Municipale, emerga che l'operatore non svolge effettivamente il servizio, il dirigente competente può diffidare il titolare della licenza a comprovare, con idonea documentazione, l'effettivo svolgimento del medesimo.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 37** **Revoca della licenza**



Il dirigente preposto al Settore competente per materia, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'art. 4 –comma 1-;
- b. qualora in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli artt. 3, 10 e 11;
- c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste agli artt. 7 e 17;
- d. a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell'art. 35;
- e. per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f. per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 38** **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza.

### **Art. 39** **Irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

<b>CAPO I - IL SERVIZIO TAXI</b>	<b>1</b>
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO	1
ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO	1
ART. 3 - LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE	1
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO	2
ART. 5 - NUMERO DELLE LICENZE	2
ART. 6 - RICONOSCIBILITÀ E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	2
ART. 7 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO TAXI	3
ART. 8 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA	3
ART. 9 - OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO	4
<b>CAPO II -LA PROFESSIONE DI TASSISTA</b>	<b>4</b>
ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA	4
ART. 11 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TASSISTA	5
<b>CAPO III - LA LICENZA D'ESERCIZIO</b>	<b>5</b>
ART. 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE	5
ART. 13 - CONTENUTI DEL BANDO	5
ART. 14 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE	6
ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA	6
ART. 16 - VALIDITÀ DELLA LICENZA E VIDIMAZIONE ANNUALE	7
ART. 17 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA	7
<b>CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO</b>	<b>8</b>
ART. 18 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 19 - TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA	8
ART. 20 - COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO	9
ART. 21 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI	10
ART. 22 - SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA	10
ART. 23 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO	10
ART. 24 - TRASPORTO HANDICAPPATI	11
ART. 25 - TARIFFE	11
ART. 26 - TASSAMETRO	11
ART. 27 - CONTACHILOMETRI	12
ART. 28 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	12
ART. 29 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE	12
ART. 30 - RECLAMI	13
<b>CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO</b>	<b>13</b>
ART. 31 - ADDETTI ALLA VIGILANZA	13
ART. 32 - IDONEITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO	13
<b>CAPO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	<b>14</b>
ART. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	14
ART. 34 - RINUNCIA ALLA LICENZA	14
ART. 35 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA	15
ART. 36 - DECADENZA DELLA LICENZA	15
ART. 37 - REVOCA DELLA LICENZA	15
ART. 38 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA	16
ART. 39 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	16